

IL CONTENZIOSO CLIMATICO TORNA DAVANTI LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO CON I RICORSI *URICCHIO* E *DE CONTO*: UN'OCCASIONE MANCATA

Climate litigation returns to the European Court of Human Rights with the Uricchio and De Conto cases: a missed opportunity

Raffaele Roberto Severino *

Abstract [ITA]: A poco più di un anno dalle celebri decisioni del 9 aprile 2024, la Corte europea dei diritti dell'uomo torna a pronunciarsi su due *climate case*. I nuovi ricorsi, promossi da due giovani italiane e rivolti contro l'Italia e altri Stati offrivano l'occasione per superare alcuni limiti concettuali delle precedenti pronunce, segnatamente il mancato riconoscimento della natura extraterritoriale dell'obbligazione climatica degli Stati e la formulazione oltremodo restrittiva dei criteri di legittimazione dei ricorrenti individuali. Con riguardo all'Italia, poi, l'accoglimento dei ricorsi, o comunque una valutazione da parte della Corte dell'adeguatezza dei mezzi di ricorso interni avrebbe contribuito a riorientare il nostro ordinamento, prendendo atto dei molti dubbi sulla sua adeguatezza ad affrontare le sfide poste dall'emergenza climatica. Così non è stato. Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e la Corte non si è pronunciata sull'esistenza nell'ordinamento italiano di rimedi giurisdizionali adeguati a difesa del diritto alla stabilità del clima.

Abstract [EN]: More than a year after the landmark decisions of April 9, 2024, the European Court of Human Rights has once again ruled on climate cases. The new applications, brought by two young Italian women against Italy and other States, offered an opportunity to overcome certain conceptual limitations of the previous rulings—specifically, the failure to recognize the extraterritorial nature of States' climate obligations and the overly restrictive approach to the standing of individual applicants. As for Italy, the acceptance of the applications would have helped to realign domestic law by acknowledging the many doubts about its adequacy in addressing the challenges posed by the climate emergency. That did not happen. The Court declared both applications inadmissible, refraining from any assessment of the Italian legal system.

Parole chiave: contenzioso climatico - Corte europea dei diritti dell'uomo - obbligazione climatica - legittimazione ad agire - qualità di vittima - giurisdizione extraterritoriale - cambiamento climatico - diritto al clima - De Conto contro Italia e 32 altri - Uricchio contro Italia e 31 altri

Keywords: *climate litigation - European Court of Human Rights - Obligations of States in respect of climate change - standing - victim status - extraterritorial jurisdiction - climate change - climate law - Elena De Conto v. Italy and 32 Others - Daniela Uricchio v. Italy and 31 Others*

SOMMARIO: 1. Il contenzioso climatico davanti alla Corte EDU tra vecchie e nuove pronunce - 2. L'inammissibilità dei ricorsi *Uricchio* e *De Conto contro Italia et al.* - 3. *Segue:* Un'occasione mancata per la Corte EDU e per il contenzioso climatico italiano.

1. Il contenzioso climatico davanti alla Corte EDU tra vecchie e nuove pronunce

Il 7 maggio 2025, la prima sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) si è finalmente pronunciata sui *climate case De Conto* e *Uricchio*, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili¹.

Le due decisioni si inseriscono nel più ampio quadro tracciato dalla Corte di Strasburgo con le note pronunce della *Grande Chambre* del 9 aprile 2024, con cui sono stati decisi i tre *leading case Verein KlimaSeniorinnen Schweiz*, *Duarte Agostino* e *Carême*, e ne mettono ulteriormente in evidenza i limiti concettuali².

Senza insistere su temi già ampiamente analizzati in dottrina³, basterà ricordare come la sentenza *KlimaSeniorinnen*, apprezzabilmente, chiarisce non pochi aspetti di fondamentale rilievo⁴.

Quanto alla tutela offerta dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁵ dai rischi derivanti dal cambiamento climatico, la ricostruzione dei giudici di Strasburgo si concentra sull'articolo 8 che - si afferma in un passaggio centrale della sentenza - «*must be seen as encompassing a right for individuals to effective protection by the State authorities from serious adverse effects of climate change on their life, health, well-being and quality of life*»⁶. Al contempo, si riconosce che anche l'articolo 2 può trovare applicazione in relazione al cambiamento climatico, sebbene non in modo incondizionato: «*The applicability of Article 2, however, cannot operate in abstracto in order to protect the population from any possible kind of environmental harm arising from climate change. In (...) order for Article 2 to apply in the context of an activity which is, by its very nature, capable of putting an individual's life at risk, there has to be a "real and imminent" risk to life*»⁷.

Circa la corrispettiva obbligazione di protezione a carico degli Stati, viene precisato come questa comprenda la necessità di procedere alla determinazione del *carbon budget* residuo⁸, e come il margine di apprezzamento degli Stati debba valutarsi in modo opportunamente differenziato: «*The margin of appreciation to be afforded to States is reduced as regards the setting of*

¹ * Dottorando in Diritto e Management della Sostenibilità, Università di Siena.

Corte EDU, *Uricchio c. Italia e 31 altri*, n. 14615/21, e *De Conto c. Italia e 32 altri*, n. 14620/21.

² Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, n. 53600/20; *Duarte Agostino e altri c. Portogallo e 32 altri*, n. 39371/20; *Carême c. Francia*, n. 7189/21.

³ Tra gli innumerevoli contributi della dottrina, si segnalano: F. GALLARATI, *L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate*; M. CARDUCCI, *La sentenza KlimaSeniorinnen e il Carbon Budget come presidio materiale di sicurezza, quantitativa e temporale, contro il pericolo e come limite esterno alla discrezionalità del potere*; E. BUONO, P. VIOLA, *Climate Litigation Strategy, alcuni apparenti insuccessi e il talento della Corte EDU: quando una dichiarazione di inammissibilità vale una pronuncia di accoglimento*, tutti in *DPCE Online*, 2/2024.

⁴ Si noti, tuttavia, come la sentenza trascuri di affrontare altri aspetti, restando incerto il contenuto dell'obbligazione statale, come rileva V. GURASH, *A Fresh Look at Margin of Appreciation Through Climate Cases*, in *European Convention on Human Rights Law Review*, 2025.

⁵ D'ora in avanti, la Convenzione.

⁶ Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, cit., §519. Risultando inammissibili i ricorsi individuali e non essendo l'articolo 2 applicabile al ricorso dell'associazione, la Corte procede all'esame nel merito di quest'ultimo, sulla base del solo articolo 8.

⁷ Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, cit., §511.

⁸ Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, cit., §573.

the requisite aims and objectives, whereas in respect of the choice of means to pursue those aims and objectives it remains wide»⁹.

La sentenza *KlimaSeniorinnen* ha anche riaffermato con decisione l'importanza del controllo giurisdizionale da parte della Corte stessa e dei giudici nazionali, ai quali viene riconosciuto un ruolo chiave nel contenzioso climatico¹⁰. Da ciò deriva l'importanza di garantire l'accesso alla giustizia e, in questo senso, la Corte affronta il tema particolarmente delicato dello status di vittima e dello *standing*, distinguendo tra ricorrenti individuali e associazioni¹¹, potendosi riconoscere a queste ultime la legittimazione a ricorrere, a prescindere dalla loro qualità di vittima ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, secondo alcuni criteri appositamente individuati¹²; mentre per i ricorrenti a titolo individuale, l'ammissibilità resta subordinata al riconoscimento dello status di vittima, da valutarsi in base a criteri diversi e volutamente più restrittivi. Precisamente, è necessario accertare l'esistenza di un rischio reale di un effetto diretto del cambiamento climatico sul ricorrente persona fisica, sulla base di due criteri cumulativi: «(a) *the applicant must be subject to a high intensity of exposure to the adverse effects of climate change, that is, the level and severity of (the risk of adverse consequences of governmental action or inaction affecting the applicant must be significant; and (b) there must be a pressing need to ensure the applicant's individual protection, owing to the absence or inadequacy of any reasonable measures to reduce harm»¹³. In questo modo i giudici di*

⁹ Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, cit., §§549.

¹⁰ Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, cit., §639.

¹¹ Nella giurisprudenza precedente della Corte EDU, la scissione tra legittimazione a ricorrere e qualità di vittima di un'associazione appare un'unica volta nella sentenza *Centro Risorse Giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu v. Romania* (n. 47848/08) con cui veniva ritenuto ammissibile il ricorso di un'associazione introdotto nell'interesse della vittima persona fisica, pur mancando un formale rapporto di rappresentanza, che nel caso di specie non poteva esservi perché la vittima era deceduta e comunque, quando ancora in vita, incapace e priva di un rappresentante. In *KlimaSeniorinnen*, per la prima volta, si riconosce la legittimazione a ricorrere dell'associazione, di fatto, nell'interesse, indistintamente, tanto dei suoi membri quanto di soggetti terzi, i quali possono anche mancare - come peraltro manca l'associazione stessa - della qualità di vittima. Del tutto inedite, sono anche le conclusioni della Corte sullo *standing* dei ricorrenti individuali, con la determinazione di nuovi criteri, anche questi specificatamente elaborati per il contenzioso climatico. Per un'analisi più dettagliata della giurisprudenza precedente, si rinvia a R.R. SEVERINO, *Il caso Verein Klimaseniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera: l'emergenza climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Quali possibili conseguenze per il contenzioso climatico italiano?*, in *La Rivista Gruppo di Pisa*, n.2/2024.

¹² Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz*, cit., §502: «*Thus, taking into account the above-noted considerations, the following factors will determine the standing of associations before the Court in the present context. In order to be recognised as having locus standi to lodge an application under Article 34 of the Convention on account of the alleged failure of a Contracting State to take adequate measures to protect individuals against the adverse effects of climate change on human lives and health, the association in question must be: (a) lawfully established in the jurisdiction concerned or have standing to act there; (b) able to demonstrate that it pursues a dedicated purpose in accordance with its statutory objectives in the defence of the human rights of its members or other affected individuals within the jurisdiction concerned, whether limited to or including collective action for the protection of those rights against the threats arising from climate change; and (c) able to demonstrate that it can be regarded as genuinely qualified and representative to act on behalf of members or other affected individuals within the jurisdiction who are subject to specific threats or adverse effects of climate change on their lives, health or well-being as protected under the Convention».*

¹³ Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz*, cit., §§487-488, ove si specifica ulteriormente: «*The threshold for fulfilling these criteria is especially high. In view of the exclusion of actio popularis under the Convention, (...) whether an applicant meets that threshold will depend on a careful assessment of the concrete circumstances of the case».*

Strasburgo, che per la prima volta si pronunciavano sull'emergenza climatica, operavano una delicata *actio finium regundorum*, nel tentativo, non del tutto riuscito, di raggiungere un ragionevole equilibrio tra un'incondizionata apertura all'*actio popularis* e una dichiarazione di inammissibilità che avrebbe precluso ogni intervento della Corte nel merito della *climate litigation*. La sentenza *KlimaSeniorinnen*, da un lato, evita un esplicito riconoscimento dell'azione popolare a difesa del clima e al contempo amplia la legittimazione a ricorrere delle associazioni prescindendo, come si è detto, dal riconoscimento dello status di vittima, senza del tutto escludere l'eventuale legittimazione di ricorrenti individuali, in astratto pur sempre possibile, ma subordinata al ricorrere di condizioni diverse e particolarmente restrittive¹⁴.

Una tale soluzione, però, mostra i suoi limiti. Sul piano dei principi, perché finisce di fatto, come osserva il giudice Eicke nella sua opinione separata, per aprire la strada alle azioni popolari promosse da associazioni, che per la prima volta vengono legittimate a ricorrere nell'interesse, indistintamente, tanto dei loro membri quanto di soggetti terzi, i quali possono anche mancare della qualità di vittima, come peraltro le stesse associazioni ricorrenti¹⁵; sul piano pratico degli interessi da proteggere, perché non garantisce un'adeguata tutela delle vittime del cambiamento climatico, nella loro dimensione individuale, riproponendo in nuova forma il vecchio problema, ben noto alla dottrina italiana, della legittimazione ad agire negata agli "*amanti della natura rimasti allo stato brado*"¹⁶.

In altri termini, la *Grande Chambre* finisce per negare ogni tutela, se non attraverso un ricorso promosso da un'associazione, a quanti subiscono o subiranno in futuro gli effetti negativi del cambiamento climatico, pur non potendo dimostrare, qui e ora, una situazione differenziata, nel senso dei criteri poc'anzi citati¹⁷. Ma così si smarrisce la dimensione individuale del problema, si nega, cioè, l'evidenza per la quale le conseguenze negative del cambiamento climatico ricadono potenzialmente su chiunque. Appare quindi illogico pretendere una situazione differenziata del ricorrente. Così come non convince del tutto il trattamento di favore riservato alle associazioni rispetto ai ricorrenti individuali, peraltro senza chiarire adeguatamente il nesso con gli interessi individuali tutelati dalle associazioni

¹⁴ Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz*, cit., §484: «*The need to ensure, on the one hand, effective protection of the Convention rights, and, on the other hand, that the criteria for victim status do not slip into de facto admission of actio popularis is particularly acute in the present context*».

¹⁵ Sul rischio di una malcelata legittimazione dell'*actio popularis*, si veda l'opinione separata del giudice Eicke, §45.

¹⁶ M. NIGRO, *Le due facce dell'interesse diffuso; ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Foro Italiano*, Vol, 110, n. 1, 1987, p. 16.

¹⁷ Chiarissimo, in proposito, un passaggio della decisione *Carême*: «*given the fact that almost anyone could have a legitimate reason to feel some form of anxiety linked to the risks of the adverse effects of climate change in the future, would make it difficult to delineate the actio popularis protection - not permitted in the Convention system - from situations where there is a pressing need to ensure an applicant's individual protection from the harm which the effects of climate change may have on the enjoyment of their human rights.*» (Corte EDU, *Carême c. Francia*, cit., §84). Da un lato si riconosce che (quasi) qualunque individuo potrebbe risentire, nel godimento dei propri diritti, delle conseguenze negative del cambiamento climatico, d'altro lato, paradossalmente, si nega che ciò, di per sé, sia sufficiente a far valere davanti alla Corte le garanzie convenzionali.

nel ricorso¹⁸. Riconoscere in termini più ampi la legittimazione a ricorrere anche dei singoli individui, prescindendo dai rigidi criteri dettati in *KlimaSeniorinnen*, sarebbe stato più coerente e potrebbe, almeno in astratto, assicurare una migliore protezione dagli effetti del cambiamento climatico.

Il compromesso raggiunto nella sentenza *KlimaSeniorinnen* si completa con la decisione di inammissibilità pronunciata contestualmente nel caso *Duarte*, che è poi servito da modello per i ricorsi *Uricchio* e *De Conto*.

Nel caso *Duarte* i ricorrenti sono sei giovani, tutti di nazionalità portoghese, residenti in alcune zone del paese che nell'estate del 2017 sono state colpite da gravi incendi la cui causa è, in ultima analisi, riconducibile al cambiamento climatico. Ne è derivata per i sei ricorrenti, la necessità di modificare le proprie abitudini di vita e lo sviluppo di stati ansiosi e altre patologie, insieme con la preoccupazione per il progressivo aggravarsi degli effetti negativi del cambiamento climatico di cui gli incendi del 2017 costituiscono, nella loro tragicità, una prima manifestazione concreta. Nel ricorso, si faceva valere la responsabilità, non solo del Portogallo, ma anche di altri 32 Stati parti della Convenzione e, al contempo, dell'Accordo di Parigi. Ciascuno Stato esercita nel proprio territorio il controllo delle attività, anche di soggetti privati, responsabili delle emissioni climalteranti, ma gli effetti delle emissioni si producono al di là dei limiti territoriali dello Stato ove esse sono generate. Su queste basi, i ricorrenti sostenevano di essere soggetti alla giurisdizione, nel senso dell'articolo 1 della Convenzione, di ciascuno degli Stati a cui attribuivano le allegare violazioni delle garanzie convenzionali. La tesi, tuttavia, non è accolta dai giudici di Strasburgo, per i quali «*there are no grounds in the Convention for the extension, by way of judicial interpretation, of the respondent States' extraterritorial jurisdiction in the manner requested by the applicants*»¹⁹.

Stabilita la giurisdizione del solo Portogallo, il ricorso è comunque ritenuto inammissibile, non essendo soddisfatta la condizione del previo esperimento dei mezzi di ricorso interni. I ricorrenti contestavano infatti l'effettività dei mezzi di ricorso a loro disposizione nei diversi ordinamenti nazionali, sostenendo che, anche laddove le azioni in giudizio a difesa del clima hanno trovato accoglimento, i rimedi adottati non risultano comunque adeguati.

Riconosciuta l'obbligazione climatica degli Stati, la Corte ne circoscrive quindi rigidamente la portata, negandone ogni estensione in senso extraterritoriale. È questo l'altro grande limite concettuale della soluzione elaborata dalla *Grande Chambre* nelle decisioni *KlimaSeniorinnen* e *Duarte* congiuntamente considerate. Il tradizionale modello di

¹⁸ Parla di *approccio paradossale* G. LETSAS, *The European Court's Legitimacy after Klimaseniorinnen*, in *European Convention on Human Rights Law Review*, 5, 2024, pp. 444-453: "How can the four individual applicants lack victim status, as the Court held, yet the association, of which the applicants were members, had standing and won the case on the merits? The association, the Court held, was not pursuing a complaint regarding its own rights, but was simply representing individuals whose interests are affected by climate change. The Court's approach, on its face, appears paradoxical. If there was a violation of article 8 ECHR, as the Court accepted, then who is the victim? If the victims included the members of the association, on whose behalf the association brought the claim, then why do they lack victim status?". Si noti come la stessa Corte EDU ha rinunciato ad applicare i criteri dettati in *KlimaSeniorinnen* in fatto di *standing* delle associazioni nella decisione del caso *Cannavacciuolo et al. c. Italia*, circoscrivendone l'applicabilità esclusivamente al contenzioso climatico (Corte EDU, n. 51567/14, 27 febbraio 2025, §220).

¹⁹ Corte EDU, *Duarte Agostino*, cit., §213.

giurisdizione su base prevalentemente territoriale così riaffermato appare insufficiente a fronte del cambiamento climatico e della necessità di coglierne correttamente il carattere intrinsecamente extraterritoriale e transfrontaliero. Ciò, evidentemente, ha delle importanti implicazioni sul piano dell'equità e della *climate justice*. Circoscrivendo le conseguenze del cambiamento climatico rilevanti a quelle che affliggono i soli residenti degli Stati parti della Convenzione e, tra questi, privilegiando quelli in grado - individualmente o per il tramite di un'associazione - di soddisfare i criteri dettati per lo *standing*, si finisce per negare ogni protezione proprio agli individui maggiormente esposti o che vivono nelle aree geografiche più colpite, localizzati gli uni e le altre, in maggior parte, nel *Global South* e cioè oltre il rigido orizzonte tracciato dalla Corte²⁰.

Non per nulla, nonostante il netto rigetto dei giudici di Strasburgo, il tema della giurisdizione extraterritoriale in relazione al cambiamento climatico resta controverso. Un'interpretazione della nozione di giurisdizione tale da ricomprendere le ricadute extraterritoriali delle emissioni affiora nella celebre decisione del *Bundesverfassungsgericht* sul caso *Neubauer*²¹. Nel contesto internazionale, è stata fatta propria dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo nell'esame della comunicazione individuale *Sacchi et al. c. Argentina et al.*²², anche in base al noto parere della Corte interamericana dei diritti dell'uomo del 2017, in materia di ambiente e diritti umani²³.

Più di recente, la tesi dell'extraterritorialità degli obblighi degli Stati è venuta all'attenzione di altri giudici internazionali. Dopo la decisione della Corte EDU, essa è stata nuovamente ribadita, con specifico riferimento al cambiamento climatico, nel parere del Tribunale internazionale per il diritto del mare del 21 maggio 2024²⁴. Sul tema degli obblighi gravanti sugli Stati a fronte del cambiamento climatico si sono poi pronunciate anche la Corte interamericana dei diritti dell'uomo²⁵ e la Corte internazionale di giustizia²⁶. Se la Corte dell'Aja ha confermato, per quanto in termini generici e forse persino confusi, la possibilità di un'applicazione extraterritoriale dei trattati e delle consuetudini internazionali in materia di

²⁰ K. SCHAYANI, *No Global Climate Justice from this Court*, in *Voelkerrechtsblog*, 15 aprile 2024; anche C. HERI, *Mattering in the Anthropocene: the ECtHR's domesticating framing of climate change*, in *The International Journal of Human Rights*, 10 marzo 2025.

²¹ Secondo il Primo Senato del BVerG sembra potersi ammettere, in linea di principio, un'obbligazione di protezione in capo alla Germania nei confronti dei ricorrenti residenti in Bangladesh e in Nepal (BVerfG, 1 BvR 2656/18; 1 BvR 78/20; 1 BvR 96/20; 1 BvR 288/20, 24 marzo 2021, §174) sebbene limitata nel suo contenuto (*ibidem*, §§178 ss).

²² Comitato per i diritti del fanciullo, *C. Sacchi et al. c. Argentina*, UN Doc. CRC/C/88/D/104/2019, 22 settembre 2021.

²³ Corte interamericana dei diritti dell'uomo, OC-23/17 del 15 novembre 2017.

²⁴ ITLOS, Advisory opinion, n. 31, 21 maggio 2024. Tra i primi commenti della dottrina italiana si vedano: G. TRIVI, *La mitigazione climatica dopo le decisioni CEDU e ITLOS*, in *laCostituzione.info*, 22 maggio 2024, e M. BELANDI, L. SCHIANO, *Il parere consultivo del Tribunale internazionale per il diritto del mare in materia di cambiamento climatico*, in *Osservatorio sul costituzionalismo ambientale*, in *DPCE Online*, 2 luglio 2024.

²⁵ Corte interamericana dei diritti dell'uomo OC-32/25 del 29 maggio 2025. Per un'analisi comparata con la giurisprudenza della Corte EDU sul cambiamento climatico, si rinvia a R. R. SEVERINO, *The IACtHR's Search For Climate Justice Vs The Abstract Approach Of The ECtHR. The Climate Emergency Before International Courts Of Human Rights*, in corso di pubblicazione su *Verfassungsblog*.

²⁶ International Court of Justice, Advisory Opinion on Obligations of States in Respect of Climate Change, 23 luglio 2025.

diritti umani anche nel contesto dell'emergenza climatica²⁷, la Corte interamericana ha riaffermato in modo inequivoco la natura extraterritoriale delle obbligazioni degli Stati in relazione al diritto a un clima sano. Pare così concretizzarsi il rischio paventato dal giudice Pinto de Albuquerque, nel diverso contesto del diritto dei conflitti armati: «*case-law on extraterritorial jurisdiction are not only promoting fragmentation in international law, but also pushing the Court to an extremely isolated position worldwide and thus discrediting its role as a human rights guarantor in Europe*»²⁸. Ma l'eventualità di un isolamento non sembra preoccupare la Corte EDU che nella decisione *Duarte* si limita a osservare, con riguardo alla comunicazione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e al parere della Corte interamericana del 2017, che essi si basano su una «*different notion of jurisdiction, which, however, has not been recognised in the Court's case-law*»²⁹.

Inoltre, in relazione allo *standing*, la Corte interamericana, diversamente dalla sua controparte europea, coglie perfettamente la duplice dimensione collettiva e individuale del diritto a un clima sano, imponendo agli Stati di riconoscere in termini ampi, conformemente al principio *pro actione*, la legittimazione nei ricorsi tanto collettivi quanto individuali. In particolare, con riguardo alle azioni a tutela del diritto a un clima sano nella sua dimensione collettiva, si osserva che «*(...) given the collective nature of climate issues, States should move forward with the creation of procedural mechanisms within their domestic regulations that allow for broad forms of standing, such as procedural institutions of collective, public, or popular standing, which may be used to request measures to protect the environment and the climate system, without the need to demonstrate an individual interest or impact*»³⁰.

²⁷ L'opinione consultiva della Corte internazionale di giustizia conferma che, se la giurisdizione degli Stati è principalmente territoriale, essa può talvolta esercitarsi al di fuori del territorio nazionale: «*while the jurisdiction of States is primarily territorial, it may sometimes be exercised outside national territory*» (§396); ma, in relazione al cambiamento climatico, la questione non sembra porsi tanto in merito all'esercizio extraterritoriale delle competenze statali quanto, più correttamente, sugli effetti extraterritoriali delle emissioni generate a livello territoriale, secondo l'approccio del c.d. *control-over-the-source*. Peraltro la Corte non ritiene di dover precisare in quali specifiche circostanze uno Stato esercita la propria giurisdizione fuori dal proprio territorio, ritenendo che una tale precisazione possa dipendere dal trattato applicabile di volta in volta nel caso concreto: «*[i]n the context of the present advisory proceedings, the Court need not determine the specific circumstances under which a State can be regarded as exercising its jurisdiction outside its own territory, since any such determination depends on the provisions of each treaty.*» (§402). Tra i primi commenti, si veda C. HERI, *Human Rights in the ICJ's Climate Opinion. A Comparative Evaluation*, in *Verfassungsblog*, 1° agosto 2025.

²⁸ Precisamente, nella sua opinione dissidente in Corte EDU, *Georgia c. Russia II*, cit., il giudice Pinto de Albuquerque faceva riferimento alla giurisprudenza in materia di giurisdizione extraterritoriale nei due settori affini dei conflitti armati e delle decisioni in materia di immigrazione e diritto di asilo, citando in particolare la sentenza *M.N. and Others v. Belgium*: «*the mere fact that decisions taken at national level had an impact on the situation of persons resident abroad is also not such as to establish the jurisdiction of the State concerned over those persons outside its territory*» (*ibidem*, §112). Alla medesima conclusione si giunge nel caso *Duarte*: «*The Court would begin by reiterating that it has consistently rejected the idea that the fact of a decision being taken at national level which has an impact on the situation of a person abroad could in itself establish jurisdiction of the State concerned over the person. This concerns not only decisions taken by the authorities (see M.N. and Others v. Belgium, cited above, §§ 112-13) but also the argument that the State is capable of taking a decision or action impacting the applicant's situation abroad (see H.F. and Others v. France, cited above, § 202)*». Così *Duarte Agostino*, cit., §199.

²⁹ Corte EDU, *Duarte Agostino e altri c. Portogallo e 32 altri*, cit., §212.

³⁰ Corte Interamericana, AO-32/25 §549. Al contrario, in *KlimaSeniorinnen* si nega che gli Stati siano tenuti a riconoscere nell'ordinamento interno l'*actio popularis* (Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz*, cit.,

2. L'inammissibilità dei ricorsi *Uricchio* e *De Conto contro Italia et al.*

I due ricorsi *Uricchio* e *De Conto* sono ispirati al caso *Duarte*. Introdotti nel 2021 da due giovani cittadine italiane, sono diretti contro l'Italia e altri Stati³¹. Le ricorrenti, residenti in territori colpiti nel corso del 2019 da fenomeni climatici straordinari (rispettivamente, la città di Matera, teatro di un'alluvione, e la regione delle Dolomiti, su cui si è abbattuta la tempesta Vaia) lamentano stati d'ansia e altri disturbi di fronte all'eventualità di ulteriori catastrofi quali conseguenza del cambiamento climatico e alla prospettiva di dover vivere tutta la vita in un clima sempre più caldo³². Esse ripropongono implicitamente la tesi dell'estensione extraterritoriale della giurisdizione statale e al contempo, ritengono di non essere tenute al previo esperimento dei ricorsi interni in nessuno degli Stati di cui evocano la responsabilità³³.

Le decisioni di inammissibilità confermano gli orientamenti della *Grande Chambre*. I giudici della prima sezione riconoscono la giurisdizione solamente dell'Italia. Applicando i criteri prestabiliti per lo *standing* dei singoli individui, negano poi la qualità di vittima a entrambe le ricorrenti. Ci si poteva aspettare un diverso epilogo?

La giurisprudenza di Strasburgo in materia di giurisdizione extraterritoriale non è nuova a incertezze e *revirement*, accolti peraltro non di rado con pesanti critiche dalla dottrina internazionalista, segnatamente nel campo del diritto umanitario, come mostrano il celebre caso *Bankovic* e le successive pronunce che con molta fatica tentano di allinearsi allo scomodo precedente, o di discostarsene³⁴. Tuttavia, nonostante l'incostanza della giurisprudenza, era improbabile che la prima sezione rimettesse in discussione quanto stabilito dalla *Grande Chambre* poco più di un anno fa.

Così come era prevedibile che alle due ricorrenti italiane venisse negato il riconoscimento dello status di vittima che già era mancato, a fronte di allegazioni non dissimili, tanto alle anziane svizzere quanto ai giovani portoghesi e ugualmente a Damien Carême. Anzi, mentre in *Duarte*, a proposito del riconoscimento ai ricorrenti dello status di vittima, la Corte

§631).

³¹ Corte EDU, *Uricchio c. Italia e 31 altri*, n. 14615/21, e *De Conto c. Italia e 32 altri*, n. 14620/21. Entrambi i ricorsi si ispirano al caso *Duarte Agostinho* e pertanto dovevano essere diretti contro l'Italia e altri 32 Stati. A causa di un mero errore materiale, il ricorso *Uricchio* appare invece rivolto contro 31 Stati.

³² Nei ricorsi *Uricchio* e *De Conto* si allega la violazione degli articoli 2 e 8 della Convenzione in ragione dell'inadempimento degli Stati resistenti agli obblighi derivanti dall'Accordo di Parigi; dell'articolo 14, perché gli effetti del cambiamento climatico colpiscono in misura accentuata le giovani generazioni; dell'articolo 13, stante l'assenza di rimedi effettivi negli ordinamenti nazionali. Diversamente che nel caso *Duarte*, non viene evocato l'articolo 3.

³³ Dover agire in giustizia in ognuno degli Stati resistenti sarebbe per loro un impegno troppo gravoso, anche in ragione della loro giovane età e delle risorse limitate di cui possono disporre.

³⁴ La giurisprudenza della Corte EDU in materia di giurisdizione extraterritoriale sarebbe, secondo M. MILANOVIC, *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy*, Oxford University Press, 2011, "the most problematic, suffering from rampant casuistry and conceptual chaos. It is a jurisprudence of (at times quite unprincipled) compromise". Secondo R. LAWSON, *Oasis or Mirage? Extraterritorial Positive Obligations*, in *Völkerrechtsblog*, 30 maggio 2024, sarebbe "a notorious source of confusion". Parla di "patchwork case-law" il giudice G. BONELLO nella sua opinione concorrente in Corte EDU, *Al-Skeini et al. c. Regno Unito*, n. 55721/07, 7 luglio 2011. L'ultima espressione è ripresa dal giudice P. PINTO DE ALBUQUERQUE nella sua opinione dissidente in Corte EDU, *Georgia c. Russia II*, n. 38263/08, 29 gennaio 2021 a cui si è già fatto cenno nel testo.

lamenta una mancanza di chiarezza per poi ritenere la questione assorbita, per le ricorrenti italiane la qualità di vittima è espressamente esclusa, non essendo soddisfatte le condizioni stabilite nella sentenza *KlimaSeniorinnen* e poc'anzi ricordate³⁵. In particolare - conclude la Corte - non risulterebbe provata la loro esposizione agli effetti negativi del cambiamento climatico, mancando, nel caso *De Conto*, elementi sufficienti e, nel caso *Uricchio*, addirittura ogni documentazione medica o altro elemento idoneo (semberebbe questa l'unica differenza rilevata dai giudici di Strasburgo tra la posizione delle due ricorrenti, essendo le due pronunce pressoché identiche nel resto)³⁶.

3. Segue: Un'occasione mancata per la Corte EDU e per il contenzioso climatico italiano

Non stupisce, tutto considerato, che la prima sezione abbia voluto riaffermare nelle sue decisioni le soluzioni elaborate e i limiti già tracciati con le pronunce del 2024. Ciò che sorprende è invece la laconicità disarmante con cui viene motivata l'inammissibilità dei ricorsi in commento e come la Corte abbia del tutto trascurato ogni considerazione circa l'esistenza nell'ordinamento italiano di rimedi giurisdizionali adeguati a difesa del diritto a un clima stabile.

Nel caso *Duarte*, - lo si è detto - la Corte si è rifiutata di pronunciarsi, in astratto, sull'effettività delle vie di ricorso interne che gli stessi ricorrenti non avevano intrapreso. Ma, al contempo, ha svolto un'analisi dettagliata e puntuale dei mezzi di ricorso previsti dal diritto portoghese, almeno astrattamente esperibili anche a tutela del diritto al clima, che occupa una parte significativa della lunga e articolata motivazione³⁷.

Si poteva sperare che l'esame dei ricorsi *De Conto* e *Uricchio* avrebbe portato ad un'analisi pregnante e altrettanto puntuale del diritto italiano e della sua capacità di assicurare un'adeguata tutela del clima. Così come era lecito aspettarsi che la Corte avrebbe raggiunto, con riguardo all'Italia, conclusioni diverse da quelle sviluppate nel caso *Duarte* sull'ordinamento portoghese, stante le difficoltà emerse nelle prime esperienze italiane di *climate litigation*.

È noto come la prima causa climatica intentata in Italia, il c.d. *Giudizio Universale*, si sia conclusa in primo grado con una declinatoria di giurisdizione³⁸. E ad una conclusione simile

³⁵ *Supra*, 1.

³⁶ Corte EDU, *Uricchio c. Italia e 31 altri*, cit., §4, e *De Conto c. Italia e 32 altri*, cit., §14. In questo senso, i ricorsi scontano il fatto di essere stati approntati nell'ormai lontano 2021 e quindi senza poter tener conto delle indicazioni contenute nelle pronunce della *Grande Chambre*.

³⁷ Corte EDU, *Duarte Agostinho*, cit., §§40-52 e §§217-227.

³⁸ La causa è stata introdotta nel 2021 davanti al Tribunale civile di Roma da più associazioni e singoli individui contro lo Stato. Le pretese degli attori, come emergono nel lungo e complesso atto di citazione, si fondano sul nesso esistente tra l'emergenza climatica e l'esigenza di protezione e non regressione dei diritti umani, da cui deriva il diritto umano al clima stabile e sicuro, meritevole di tutela anche in base agli articoli 2 e 8 della CEDU e, in combinato disposto con questi, all'articolo 14. Le allegate insufficienze dello Stato nel garantire la stabilità climatica ne implicano la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., norma di cui si evidenzia la funzione preventiva del danno, prima ancora che risarcitoria. In subordine, si fa valere la responsabilità ex art. 2051 c.c. dello Stato, quale custode del sistema climatico per il pericolo che ne deriva in ragione della sua instabilità. In via ulteriormente subordinata, alcune delle associazioni attrici che hanno partecipato all'elaborazione del PNIEC evocano la responsabilità contrattuale dello Stato in base al contatto sociale qualificato (e alla conseguente obbligazione di protezione) sorto in ragione degli obblighi esistenti in materia climatica, a cui lo Stato italiano ha dato esecuzione con la predisposizione e l'adozione del PNIEC nel

pareva destinata anche l'altra controversia climatica italiana, la c.d. *Giusta Causa* intentata da Greenpeace contro Eni, tanto da spingere gli stessi attori a chiedere il regolamento preventivo di giurisdizione³⁹. Con l'ordinanza n. 20381 dello scorso 21 luglio, le sezioni unite della Cassazione hanno finalmente accertato la giurisdizione del giudice adito e la causa potrà quindi riprendere il suo corso, ma molte questioni restano irrisolte.

L'ordinanza ha infatti circoscritto rigidamente i limiti oggettivi del regolamento di giurisdizione, lasciando fuori dal *thema decidendum* la vera questione sollevata dalla *Giusta Causa*: la diretta applicabilità, nei confronti di privati, degli obblighi sanciti a livello internazionale e sovranazionale di stabilizzazione del sistema climatico e di protezione dei

procedimento al quale le stesse associazioni hanno partecipato presentando osservazioni, e del legittimo affidamento che ne deriva per i cittadini nella loro corretta esecuzione. Si chiede così la condanna dello Stato alla reintegrazione in forma

specificata, ex art. 2058 c.c., con l'adozione di ogni necessaria iniziativa (ovvero adeguando il PNIEC) per conseguire l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO₂-eq nella misura, oltremodo ambiziosa, del 92% rispetto ai livelli del 1990. In primo grado, il Tribunale di Roma ha rilevato il difetto assoluto di giurisdizione, salvo ammettere astrattamente la possibilità di impugnare il PNIEC davanti al giudice amministrativo. (Trib. di Roma, II sez. civ., sent. n. 3552, 26 febbraio 2024). La sentenza è stata accolta da molte critiche della dottrina. Si vedano, ex multis, A. GIACCARDI, *La sentenza del caso climatico "Giudizio Universale" è nulla*, in *laCostituzione.info*, 25 maggio 2024, e L. CARDELLI, *La sentenza "Giudizio Universale": una decisione retriva*, in *laCostituzione.info*, 11 marzo 2024. Parla di "*documento antiscientifico e dai tratti argomentativi paradossalmente negazionistici*" N. STAVENATO, *Se un fisico legge la sentenza "Giudizio Universale"*, in *laCostituzione.info*, 29 marzo 2024. Il giudizio di appello è iniziato lo scorso 29 gennaio. L'udienza di rimessione della causa in decisione è fissata per il 21 ottobre 2026. La sentenza di primo grado e i principali atti del processo sono consultabili sul sito <https://www.contenziosoclimaticoitaliano.it/i-casi/giudizio-universale-c.-stato/> (ultimo accesso il 18 giugno 2025).

³⁹ Il secondo esempio italiano di *climate change litigation* è stato promosso nel 2023 da singoli individui e due associazioni (Greenpeace e ReCommon) contro Eni (e il Ministero dell'economia e la Cassa depositi e prestiti, quali azionisti di controllo), davanti al Tribunale di Roma. Secondo gli attori, Eni avrebbe disatteso gli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti di cui si sarebbe dovuta dotare, in conformità all'Accordo di Parigi e agli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale, violando così gli articoli 2 e 8 della Convenzione e incorrendo nella responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., quale norma generale posta a tutela dei diritti umani (o, in subordine, qualora non si riconoscesse la colpa nel fatto illecito di Eni, nella responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c.). Essi chiedono quindi la condanna in forma specifica di Eni a ridurre le emissioni di CO₂ di almeno il 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020; e degli altri convenuti ad adottare una policy operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui Eni dovrebbe dotarsi. Forti del precedente maturato nel primo grado del *Giudizio Universale*, tutti i convenuti hanno sollevato la questione del difetto di giurisdizione, formulata in relazione a diversi profili. Si contesta anzitutto la giustiziabilità della pretesa dedotta in giudizio, ovvero la stessa possibilità giuridica dell'azione, data l'abnormità del provvedimento richiesto - in particolare, imporre ad Eni la modificazione del piano industriale - che si tradurrebbe in un'ingerenza illegittima nella libera determinazione delle politiche aziendali, in violazione del diritto di iniziativa economica garantito dall'art. 41 Cost. Inoltre, la domanda sarebbe inammissibile sotto il distinto profilo della carenza assoluta di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'intervento richiesto al giudice nella definizione della politica aziendale di Eni violerebbe il principio di separazione dei poteri, richiedendo ogni limitazione della libertà d'impresa un bilanciamento di interessi riservato al legislatore, come si afferma con un immancabile richiamo alla sent. n. 85 del 2013 della Corte costituzionale. Il Tribunale di Roma, l'11 aprile 2024, rimetteva la causa in decisione proprio in ragione delle eccezioni preliminari sollevate. Si profilava quindi il rischio di una nuova declinatoria di giurisdizione, con buona pace dei giudici di Strasburgo che soltanto due giorni prima, con la sentenza *KlimaSeniorinnen*, si erano espressi con fermezza sul ruolo chiave che spetta ai giudici nazionali nel contenzioso climatico. Per scongiurare un tale epilogo, gli stessi attori, con ricorso ex art. 41 c.p.c., hanno richiesto alla Suprema Corte di regolare in via preventiva la questione. I principali atti del processo sono consultabili sul sito <https://www.contenziosoclimaticoitaliano.it/i-casi/la-giusta-causa-c.-eni-spa/> (ultimo accesso il 18 giugno 2025).

diritti umani, ovvero, in altri termini, la giustiziabilità della domanda⁴⁰. Le sezioni unite, inoltre non hanno assunto una posizione chiara sul *Giudizio Universale*, richiamando più volte la sentenza di primo grado senza mai mostrare di aderirvi, almeno non espressamente, ma senza nemmeno prenderne chiaramente le distanze, limitandosi ad affermare che il ragionamento del Tribunale di Roma non può trovare applicazione nella *Giusta Causa*, stante la diversità delle due fattispecie⁴¹.

Lo stato di incertezza e la necessità di un intervento chiarificatore che si avvertono nel contesto italiano emergono chiaramente anche dalla contraddizione insanabile tra le opposte strategie adottate a Strasburgo e a Roma dalla difesa erariale⁴². Nel caso *Duarte*, l'Avvocatura dello Stato afferma: «*The Applicants could have very well resorted to domestic litigation before Italian judicial fora. Indeed, the Italian legal order allows claims concerning climate change issues to be brought before Italian domestic courts*» e a dimostrazione di ciò evoca proprio il Giudizio Universale all'epoca pendente davanti al Tribunale di Roma⁴³, nel quale la stessa Avvocatura dello Stato chiedeva di dichiarare la domanda inammissibile per scongiurare «*un'invasione da parte del potere giudiziario nella sfera delle competenze riservate dalla Costituzione al legislatore e all'Autorità governativa*»⁴⁴.

I due ricorsi in commento avrebbero consentito alla Corte EDU di intervenire nel contesto del contenzioso climatico italiano in un momento cruciale. Invece, in pochissime righe, la Corte liquida ogni questione circa una possibile violazione dell'articolo 13 della Convenzione da parte dell'Italia. Rimane così delusa ogni aspettativa di un giudizio chiarificatore sullo *status quo* del contenzioso climatico nazionale che avrebbe promosso il riconoscimento da parte dei giudici italiani del diritto alla stabilità climatica e della loro stessa funzione

⁴⁰ Si veda, tra i primi commenti, R. R. SEVERINO, *Una storica vittoria per il clima?*, in *LaCostituzione.info*, 4 agosto 2025, consultabile sul sito <https://www.lacostituzione.info/index.php/2025/08/04/una-storica-vittoria-per-il-clima/> (ultimo accesso il 26 agosto 2025).

⁴¹ Una parziale censura della sentenza del Tribunale di Roma può forse scorgersi laddove l'ordinanza riconosce la possibilità di un'azione risarcitoria anche a fronte di un'omissione del legislatore. Viene infatti precisato che un'invasione da parte del giudice della sfera riservata al potere legislativo è configurabile «*soltanto quando il giudice ordinario o speciale non abbia applicato una norma esistente, ma una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete (...), e non anche quando sia stato chiamato a pronunciarsi su una comune azione risarcitoria, ancorché fondata sull'allegazione dell'omesso o illegittimo esercizio della potestà legislativa, la quale non dà luogo ad un difetto assoluto di giurisdizione, neppure in relazione alla natura politica dello atto legislativo, ove sia stata dedotta la sola lesività della disciplina che ne è derivata*». Ma la mancanza di una statuizione chiara ha già dato adito a letture di segno contrario. Si veda, ad esempio, G. SCARSELLI, *Per una corretta lettura della recente ordinanza della Sezioni unite (Cass. sez. un. 21 luglio 2025 n. 20381) in tema di contenzioso climatico*, in *Judicium*, 29 luglio 2025, consultabile sul sito <https://www.judicium.it/per-una-corretta-lettura-della-recente-ordinanza-della-sezioni-unite-cass-sez-un-21-luglio-2025-n-20381-in-tema-di-contenzioso-climatico/> (ultimo accesso il 26 agosto 2025).

⁴² I. BRUNO, *Contenziosi climatici e la doppia verità dell'Avvocatura dello Stato*, in *LaCostituzione.info*, 1 marzo 2023; F. MOTTA, *La decisione CEDU "Duarte Agostinho e altri" produce ricadute sugli artt. 28 Cost. e 2740 Cod. civ., ignorati in Italia insieme al riformato art. 9 Cost.*, in *OCA DPCE online*, 26 luglio 2024.

⁴³ «*This demonstrated, inter alia, by the climate change lawsuit pending before the Tribunal of Rome since 5 June 2021. (...) Indeed, since such a litigation has been effectively initiated, the Applicants cannot maintain that no internal remedy was available and effective within the Italian judicial system*» (Governments' submission to the Grand Chamber del 31 gennaio 2023, Part II - Italy's additional observations, §§2-9).

⁴⁴ Così nella comparsa di costituzione e risposta per la Presidenza del Consiglio, consultabile sul sito <https://www.contenziosoclimaticoitaliano.it/i-casi/giudizio-universale-c.-stato/> (ultimo accesso il 18 giugno 2025).

giurisdizionale, conformemente alle indicazioni contenute nella sentenza *KlimaSeniorinnen*. Queste potrebbero svolgere un'influenza determinante sul merito delle controversie intentate in Italia e, prima ancora, sull'affermazione della giurisdizione e con riguardo alla legittimazione ad agire, se non dei singoli individui, quanto meno degli enti collettivi⁴⁵.

Nel contesto italiano, infatti, il riconoscimento della *legitimatio ad causam* di individui e associazioni nel contenzioso climatico pare destinato a intersecarsi con il mai sopito dibattito sulla possibilità di tutela giurisdizionale degli interessi meta-individuali. Pur senza addentrarsi nel tema che per la sua complessità richiederebbe una trattazione specifica⁴⁶, non può sfuggire come il tentativo di affermare la tutela giurisdizionale di interessi che trascendono la sfera prettamente individuale, come l'ambiente o il clima, si pone in attrito con la radicata tendenza della giurisprudenza italiana - non senza significativi interventi di segno contrario da parte del giudice amministrativo - a negare l'azione in giudizio per la tutela di interessi meta-individuali in assenza di un'apposita previsione legislativa e addirittura finanche in presenza di questa⁴⁷.

Le decisioni in commento sono, in definitiva, un'occasione mancata per sciogliere il nodo della portata extraterritoriale del cambiamento climatico e di ripensare i limiti allo *standing* dei ricorrenti individuali stabiliti con la sentenza *KlimaSeniorinnen* e, sul fronte interno, di riorientare l'ordinamento italiano prendendo atto dei molti dubbi sulla sua adeguatezza ad

⁴⁵ Per una prima analisi delle possibili conseguenze delle decisioni della Corte EDU del 9 aprile 2024 sul caso *Giudizio Universale*, si veda L. SERAFINELLI, *Dal caos all'ordine (e viceversa): l'impatto del tritico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato*, in *DPCE Online*, vol. 64, 2/2024. Sulle implicazioni nell'ordinamento italiano della sentenza *KlimaSeniorinnen* cfr. R.R. SEVERINO, *Il caso Verein Klimaseniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera: l'emergenza climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Quali possibili conseguenze per il contenzioso climatico italiano?*, in *La Rivista Gruppo di Pisa*, n.2/2024. Si noti come in Italia manchi tutt'ora una norma che riconosca in via generale la legittimazione ad agire degli enti collettivi a tutela di interessi meta-individuali come, ad esempio, l'art. 3:305a del Codice civile olandese che ha avuto un ruolo determinante nel caso *Urgenda*. Ma il *favor* per le associazioni in fatto di legittimazione ad agire che emerge dalla sentenza *KlimaSeniorinnen* non è del tutto estraneo all'ordinamento italiano, ove da lungo tempo è in corso un processo di avanzamento della tutela degli interessi diffusi, a cui concorrono tanto il legislatore, prevedendo puntualmente la legittimazione ad agire di associazioni al ricorrere di determinate condizioni, quanto la giurisprudenza, che nel tempo ha ampliato la *legitimatio ad causam* degli enti associativi al di là di quanto espressamente previsto dalla legge: *ex multis*, Cons. Stato, Ad. Plen. 20 febbraio 2020, n. 6.

⁴⁶ Sarebbe pure superflua una ricognizione della sterminata bibliografia sul tema in parola. Basterà osservare come l'impronta individualistica del processo civile veniva sottolineata, già all'indomani della celebre sentenza *Italia Nostra*, da S. RODOTÀ, *Le azioni civilistiche*, in AA.VV., *Le azioni a tutela degli interessi collettivi*, *Atti del Convegno di Studio - Pavia 11-12 giugno 1974*, Padova, 1976, pp. 81-102. Con riferimento alla tutela di interessi diffusi nel processo amministrativo, va ricordato il contributo, di sorprendente attualità, di M. NIGRO, *Le due facce dell'interesse diffuso; ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Il Foro Italiano*, vol. 110, n. 1, 1987, pp. 8-20. L'Autore proponeva un ripensamento in chiave soggettiva dell'interesse diffuso. Quest'ultimo sarebbe in realtà "la formula descrittiva di una estesa pluralità di interessi individuali consistenti in un rapporto diretto e «proprio» fra soggetto e bene e come tali potenzialmente capaci tutti e direttamente di tutela giurisdizionale". Più di recente, nel dibattito dottrinale si è fatto riferimento alla nozione di diritto trans-soggettivo. Si veda V. CONTE, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in *DPCE Online*, n. 2, 2023, p. 669, e i riferimenti bibliografici ivi riportati.

⁴⁷ Con l'art. 10 della c.d. legge Ponte (n. 765 del 1967) il legislatore introduceva chiaramente un'azione popolare, legittimando chiunque a ricorrere contro una licenza edilizia concessa a un soggetto terzo. La giurisprudenza, sin dalle prime applicazioni, ha di fatto snaturato questa previsione, facendo prevalere sull'inequivocabile dato letterale della legge la tradizionale diffidenza verso l'*actio popularis*.

affrontare le sfide poste dall'emergenza climatica⁴⁸. L'accoglimento dei ricorsi *Uricchio* e *De Conto*, o comunque una decisione di inammissibilità accompagnata da una chiara presa di posizione sull'ordinamento italiano, avrebbe favorito, in Italia, il riconoscimento del ruolo del giudice nazionale e, in prospettiva, un profondo ripensamento delle precomprensioni interpretative che limitano l'accesso alla giustizia a fronte dell'emergenza climatica. Così non è stato.

Né è possibile dare una diversa lettura delle decisioni in commento. Un breve passaggio delle due decisioni sembrerebbe, implicitamente, escludere una violazione dell'articolo 13: «*these complaints [quelli relativi agli articoli 13 e 14, ndr] either do not meet the admissibility criteria set out in Articles 34 and 35 of the Convention or do not disclose any appearance of a violation*». Qui la Corte pare gettare uno sguardo fugace al di là dei requisiti di ammissibilità per escludere ogni violazione della Convenzione, ma la formulazione della frase in forma disgiuntiva e il riferimento indistinto a diverse violazioni allegate rendono incerta la conclusione ora prospettata.

Ad ogni modo, di fronte al silenzio della prima sezione della Corte EDU, i giudici italiani, in primo luogo il Tribunale di Roma nel prosieguo della Giusta Causa dopo il recente intervento delle sezioni unite e poi la corte d'appello di Roma nel Giudizio Universale, dovranno conformarsi, nelle loro decisioni, alle indicazioni della *Grande Chambre* che suggeriscono, nel *Giudizio Universale*, di riconoscere la giurisdizione; e, in entrambi i casi, di ammettere l'azione, se non dei singoli individui, almeno delle associazioni, nonché di riconoscere, se non la fondatezza delle pretese azionate, almeno la loro astratta giustiziabilità. In caso contrario, si creerebbe una insanabile contraddizione con quanto stabilito dai giudici di Strasburgo in *KlimaSeniorinnen*, col risultato che un ricorso alla Corte EDU promosso dalle associazioni attrici, avendo ormai esperito le vie di ricorso interne, troverebbe accoglimento⁴⁹

⁴⁸ Parla di occasione mancata, già a proposito della decisione del caso *Duarte*, da parte della Corte EDU per modificare il suo approccio al riconoscimento della giurisdizione extraterritoriale, con riguardo alle peculiarità transfrontaliere dell'impatto del cambiamento climatico antropogenico, E. BUONO, *Il ricorso diretto di costituzionalità come strumento di democrazia climatica*, in *DPCE Online*, n. 1, 2025.

⁴⁹ Nel c.d. Giudizio Universale, l'appello contro la sentenza di primo grado mira al riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tutte le domande proposte. In subordine, si chiede alla Corte d'appello di investire della questione di giurisdizione la Cassazione ai sensi del art. 363-bis c.p.c. La disposizione nuovamente introdotta nel codice di rito consente, a certe condizioni, di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione di diritto. La Cassazione può pronunciarsi a sezione semplice o a sezioni unite. Si veda l'atto d'appello, pp. 36 ss., consultabile sul sito <https://www.contenziosoclimaticoitaliano.it/i-casi/giudizio-universale-c.-stato/> (ultimo accesso il 18 giugno 2025). Si noti che, qualora la Corte di cassazione non dovesse riconoscere la sussistenza nel nostro ordinamento del diritto fondamentale alla stabilità, sicurezza e mitigazione climatica, gli appellanti ritengono, alla luce delle sentenze *KlimaSeniorinnen* e *Duarte*, di poter considerare di fatto già esaurite le vie di ricorso interne e ricorrere direttamente alla Corte EDU.